

TI_GERICHTE 39.2002.75 vom 20. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_39.2002.75

FR: TI_GERICHTE 39.2002.75 du 20 février 2003

IT: TI_GERICHTE 39.2002.75 del 20 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue: " 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente: a) ha la custodia del figlio; b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. 2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno. 3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione." L'art. 28 cpv. 1 Reg.LAF, il tenore non è stato modificato dalla prima revisione della LAF (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.), prevede " E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente". Il v. art. 29 del Reg.LAF stabilisce che: " Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta." 2.2. Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF, in vigore fino al 31 gennaio 2003, fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia. Il v.art. 31 LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue: " Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%; c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)." L'art. 41 cpv. 1 Reg.LAF, il cui tenore non è stato cambiato dalla prima revisione della LAF (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.) prevede che: " E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente". Secondo il v. art. 42 del Reg.LAF: " Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. In caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare

una nuova richiesta." Il v.art. 32 cpv. 1 LAF, relativamente alla famiglia biparentale, enuncia: " I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente: a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni; b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio; c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)." Il Reg.LAF prevede al v.art. 45 cpv. 1 che: " sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente". Secondo il v.art. 46 del Reg. LAF: " 1 I titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta. 2 Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno. 3 In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta." 2.3. In una sentenza del 5 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale ha stabilito che, per poter beneficiare dell'assegno integrativo occorre avere costituito nel nostro Cantone il domicilio civile ai sensi dell'art. 23 CCS ed avere inoltre in Ticino la propria dimora abituale, da almeno tre anni. Di transenna va segnalato che nella nuova LAF il domicilio - così come inteso dal TCA nella chiara giurisprudenza appena esposta - continua ad essere uno dei presupposti per ottenere l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.ti 4.3.2.1.; 4.3.2.2.). 2.4. Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto del v.art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e del v. art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, in quanto la ricorrente avrebbe il suo domicilio civile nel Canton _____. Infatti essa frequenta l'Università a _____ dal 1998 e dalla nascita di suo figlio _____ (4.11.2001) vive con il medesimo e il padre di quest'ultimo, _____, anch'egli studente universitario dal 1997, in un appartamento in quella città (cfr. consid. 1.1.). Gli assicurati, nell'atto ricorsuale del 27 settembre 2002 sostengono, per contro, di aver mantenuto i rispettivi domicili in Ticino presso i loro genitori. Essi hanno affermato di risiedere a _____ unicamente durante i periodi di frequenza dei corsi universitari e di rientrare in Ticino per le vacanze universitarie e per i fine settimana. Nel nostro Cantone, oltre a partecipare attivamente alla vita dei loro paesi, adempiono i loro doveri ed esercitano i loro diritti (pagano le imposte, votano, beneficiano di prestiti di studio). I ricorrenti hanno inoltre asserito di aver sottoscritto un contratto di locazione duraturo soltanto perché è impossibile concluderne uno per i soli semestri universitari (cfr. consid. 1.2.). Nella replica dell'11 novembre 2002 gli insorgenti hanno modificato la loro versione dei fatti, dichiarando di risiedere a _____ solo sporadicamente, in quanto essi, dovendo preparare i lavori di diploma, non frequentano più corsi regolari. A comprova di ciò i ricorrenti hanno indicato di aver pagato, il 14 ottobre 2002, rispettivamente il 31 ottobre 2002, per il semestre invernale 2002/2003 la tassa ridotta di fr. 310.--, invece di fr. 560.--. _____ in effetti da tre semestri è iscritto con la formula "studi parziali" e non deve perciò più seguire obbligatoriamente delle lezioni. Anche _____ non frequenta più corsi dal mese di giugno 2002 e precedentemente seguiva soltanto un "corso blocco" di una sola giornata alla settimana. Gli assicurati hanno pure segnalato che in Ticino possono contare sull'aiuto dei nonni per la cura del piccolo _____ (cfr. consid. 1.4.; doc. _). Relativamente a quanto sostenuto dagli assicurati nello scritto 11 novembre 2002 circa la loro dimora abituale in Ticino durante il semestre invernale 2002/2003, va rilevato che per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Questa Corte è pertanto chiamata a stabilire se la decisione del 3 settembre 2002 con la quale la Cassa ha negato agli assicurati il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 1.1.), richiesti nel mese di luglio 2002 (cfr. doc. _), è corretta o meno, sulla base dei fatti che sussistevano quando essa è stata emanata. Va d'altronde osservato che secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una Cassa per gli assegni di famiglia (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 143=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b; DTF 105 V 276 consid. 1; DTF 104 V 180; DTF 102 V 152; STFA del 23 marzo 1992 nella causa C.; STCA del 4 maggio 1992 nella causa V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine). Nel caso di specie l'amministrazione ha emesso soltanto la decisione del 3 settembre 2002 relativa al periodo dal mese di luglio 2002, quando è stata inoltrata la richiesta degli assegni, al mese di settembre 2002. La Cassa non si è per contro pronunciata su un eventuale diritto dei ricorrenti agli assegni a decorrere dal mese di ottobre 2002, per cui in questa sede la questione a sapere se effettivamente dalla fine di ottobre 2002 la dimora abituale dei ricorrenti fosse in Ticino può rimanere irrisolta.

2.5. Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato: " Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione. Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100). Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all'anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall'art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi". Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97). A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo. Anche l'assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall'amministrazione, visto che secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni." Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Vallese in una sentenza del 29 settembre 1998, pubblicata in RVJ 1999 pag. 108 segg., la cui fattispecie verteva sulla restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente da un assicurato recatosi in Germania con la famiglia per compiere degli studi di teologia, lasciando tuttavia i documenti d'identità depositati nel comune vallesano dove risiedevano i suoi genitori, ha precisato: " (...) b) Nach Art. 23 ZGB befindet sich der

Wohnsitz einer Person an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben. Die Absicht nach dauerndem Verbleiben tritt darin in Erscheinung, dass eine Person an einem Orte den Mittelpunkt oder Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen hat (BGE 85 II 322). Dabei kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche Absicht die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 97 II 3). Keinen Wohnsitz begründet gemäss Art. 26 ZGB der Aufenthalt an einem Ort zu einem Sonderzweck, etwa zum Besuch einer Lehranstalt (BGE 82 III 13 f., 106 Ib 197 f.). Art. 26 enthält jedoch nur eine widerlegbare Vermutung, schliesst mithin Wohnsitznahme am Orte des Anstaltsaufenthaltes nicht aus (BGE 108 V 25) Indizien, nicht aber genügende Beweise für die Erlangung zivilrechtlichen Wohnsitzes sind z.B. die Hinterlegung der Papiere (BGE 102 IV 164), die Zahlung von Steuern (BGE 116 II 503) etc. Ein von vornherein bloss vorübergehender Aufenthalt kann einen Wohnsitz begründen, wenn er auf eine bestimmte Dauer angelegt ist und der Lebensmittelpunkt dorthin verlegt wird. Als Mindestdauer wird ein Jahr postuliert (Daniel Staehelin, Basler Kommentar, Basel und Frankfurt am Main, 1996, Art. 23 ZGB N. 8). Bei verheirateten Personen befindet sich der Mittelpunkt der Lebensbeziehung, somit der Wohnsitz, üblicherweise am Wohnort der Familie, nicht am Arbeitsort. Verheiratete Studierende haben ihren Wohnsitz am Ort der ehelichen Wohnung (Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 23 ZGB N. 11 und Art.

E. 26

ZGB N.4). Der Beschwerdeführer zog mit seiner Familie für mehrere Jahre nach Deutschland, um dort ein Theologiestudium zu absolvieren. Eheliche Wohnung und Lebensmittelpunkt befanden sich also fortan - trotz Hinterlegung der Papiere in Raron und Fortführung von Versicherungen in der Schweiz - in Deutschland, weshalb der Beschwerdeführer seit dem 1. August 1994 im Wallis keinen Wohnsitz mehr hat. Somit hatte er keinen Anspruch auf den Bezug von Familienzulagen." 2.6. Nell'evenienza concreta risulta dalla documentazione agli atti che _____ e _____ frequentano l'Università a _____ dal 1998, rispettivamente dal 1997 (cfr. doc. _). Il 4 novembre 2001 dalla loro relazione sentimentale è nato _____. Gli assicurati hanno comunque continuato gli studi nel Canton _____. Nel mese di luglio 2001 il padre di _____ ha in effetti sottoscritto un contratto di locazione, con effetto dal 16 agosto 2001, relativo a un appartamento di 2 locali e mezzo sito a _____ in Place _____, che sarebbe stato occupato da due persone. E' stato previsto che la disdetta può essere inoltrata con preavviso di tre mesi precedenti il 31 marzo o il 30 settembre. La prima scadenza è stata stabilita per il 30 settembre 2002 (cfr. doc. _). Dalle tavole processuali non emerge però che tale contratto sia stato rescisso per questa data. Nel mese di settembre 2002 e nel lasso di tempo precedente, gli assicurati non dovevano più frequentare obbligatoriamente dei corsi. Ciò accadeva peraltro da diversi mesi. Infatti, per stessa ammissione dei ricorrenti, _____ da tre semestri era iscritto solo per "studi parziali" e _____ già nel periodo anteriore al mese di giugno 2002 seguiva soltanto un corso di una giornata alla settimana (cfr. consid. 1.4.). Tuttavia gli assicurati nel semestre d'estate 2002 si sono ancora iscritti a pieno titolo alle loro rispettive facoltà, pagando fr. 560.-- ciascuno (cfr. doc. _). Unicamente per il semestre invernale 2002/2003, iniziato il 15 ottobre 2002, essi hanno versato una tassa ridotta di fr. 310.--. A tale proposito va rilevato, per inciso, che sulle attestazioni di iscrizione per il semestre invernale 2002/03 dei genitori di _____ è stato precisato che il loro domicilio era ancora a _____ (cfr. doc. _). Inoltre, benché precedentemente all'inoltro della richiesta di assegni di famiglia nel mese di luglio 2002 i ricorrenti non

fossero più obbligati a frequentare dei corsi, essi nell'atto ricorsuale hanno affermato di rientrare in Ticino solo per le vacanze di semestre e per i fine settimana (cfr. consid. 1.2.). Anche nello scritto del 18 agosto 2002 inviato alla Cassa da _____, in cui quest'ultimo informava di essere, unitamente a _____, al termine degli studi e di aver iniziato, dal mese di agosto 2002, a preparare il lavoro di diploma, non è stato indicato che essi non abitavano più a _____. Egli ha invece specificato che erano soltanto loro ad occuparsi di _____ e che dal mese di luglio 2002, non avendo più corsi, si organizzavano per la cura del figlio in funzione dei loro impegni riguardanti le ricerche per i lavori di diploma (cfr. doc. _). Sulla domanda di assegni integrativi e di prima infanzia del mese di luglio 2002 è stato per di più menzionato un numero di telefono di _____ (cfr. doc. _), che da un accertamento effettuato da questa Corte sull'elenco telefonico online della _____ risulta ancora attualmente a nome di _____ e corrisponde all'appartamento di _____ in Place _____. Da questa circostanza si desume che i ricorrenti si ritenevano più reperibili a _____ che in Ticino. Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), gli studenti che si trasferiscono in un altro Cantone per studiare non costituiscono un nuovo domicilio civile. Tuttavia questa regola non vale per gli studenti sposati o comunque con famiglia. Infatti il centro dei loro interessi si trova, in questo caso, nel luogo dove risiedono con i figli e con l'altro genitore. Il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove pagano le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid. 2.3.). Pertanto la Cassa non è vincolata dalla decisione relativa al domicilio emanata dall'Autorità competente in materia civile. In simili condizioni e applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) occorre concludere che gli insorgenti, al momento dell'emanazione del provvedimento contestato risiedevano per la maggior parte del loro tempo a _____, dove abitavano nello stesso appartamento con il loro figlio _____. Il centro delle loro relazioni e dei loro interessi familiari era dunque a _____. Di conseguenza gli assicurati, perlomeno dal mese di novembre 2001 al mese di settembre 2002, hanno costituito il loro domicilio civile nel Canton _____, contrariamente a quanto da essi sostenuto (cfr. consid. 1.2.). 2.7. Gli assicurati nella replica del 11 novembre 2002 hanno indicato, quali prove, l'audizione del teste _____, padre del ricorrente (cfr. consid. 1.4.). Al riguardo va rilevato che la legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr art. 1 lett. f LPTCA), prevede all'art. 23 che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il CPC. L'art. 228 cifra 2 CPC enuncia che non possono essere sentiti come testimoni gli ascendenti e discendenti legittimi adottivi e naturali di una delle parti, i suoi fratelli, fratellastri, le sue sorelle, sorellastre salvo che nelle questioni di stato, di separazione o di divorzio. Pertanto già per questo motivo l'audizione del padre

dell'insorgente deve essere rifiutata. Va comunque ricordato che l'audizione richiesta da un assicurato può essere rifiutata senza per questo ledere il suo diritto d'essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47, no. 63; Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, IIa ed., pag. 274; Kummer, *Grundriss des Zivilprozessrechts*, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, *Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale*, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). In concreto, visto che la questione relativa al domicilio degli assicurati deve essere considerata sufficientemente chiarita sulla base della documentazione agli atti, il TCA rinunciarebbe comunque all'audizione di _____, anche se il CPC ammettesse questa prova. 2.8. Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale ritiene che la Cassa ha a giusta ragione rifiutato alla ricorrente l'assegno integrativo sulla base del v.art. 24 LAF. Anche l'assegno di prima infanzia è stato correttamente negato dall'amministrazione, visto che secondo il v.art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni. Di conseguenza la decisione impugnata deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.